REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 3 febbraio 2023 n.15

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di aggiornare alcune disposizioni previste da precedenti decreti – legge, regolamenti e misure adottati in materia di emergenza umanitaria in Ucraina;*
- *l'urgenza di prorogare ulteriormente la validità dei permessi di soggiorno provvisori, determinata dalla perdurante situazione di instabilità dovuta al conflitto insorto in Ucraina;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 1 febbraio 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

ULTERIORI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA

Art.1
(Modifiche alla durata dei permessi di soggiorno provvisori di cui al Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto – legge, i permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche hanno durata massima fissata al 31 luglio 2023.
2. I permessi di soggiorno provvisori di cui all'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, possono essere rinnovati e la loro durata massima è fissata al 31 luglio 2023.
3. I permessi di soggiorno provvisori sono rinnovati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – verificata la disponibilità di alloggio.
4. Ai fini del rilascio di nuovi permessi di soggiorno provvisori di cui al comma 1, è verificata la preventiva disponibilità di alloggio presso privati.

Art. 2
(Modifiche al comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. Il comma 5*bis* dell'articolo 2 del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche è così modificato:
"5 *bis*. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato 2 dicembre 2022 n.159 e così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.159/2022, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.".

Art. 3
(Gestione dei flussi)

1. Il limite per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori fissato dall'articolo 2-*bis* del Decreto – Legge 22 marzo 2022 n.41 è stabilito in 130 unità. Tale limite può essere incrementato dal Congresso di Stato fino ad un massimo del 5% su base mensile.
2. Con delibera del Congresso di Stato verrà dichiarato il termine dell'emergenza. Qualora la conclusione dell'emergenza avvenga precedentemente al 31 luglio 2023, i permessi di soggiorno provvisori già rilasciati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto – Legge n.41/2022 e successive modifiche, rimangono validi fino al trentesimo giorno successivo all'adozione della sopracitata delibera.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini